

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, BIONDI, COSTA RAFFAELE, BIASCI**

*Presentata il 9 maggio 1991*

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 marzo 1990, n. 46, segna senz'altro una svolta nel panorama della normativa a tutela della sicurezza e rappresenta il punto di arrivo di un travagliato dibattito tecnico-politico cui hanno dato il proprio apporto il potere esecutivo, le associazioni di categoria e gli ordini professionali.

La legge, però, lascia insoluti alcuni problemi; in particolare una delle questioni fondamentali riguarda una più attenta individuazione dell'ambito di applicabilità delle norme.

L'interpretazione letterale dell'articolo 1, infatti, nonché l'orientamento che sul tema ha assunto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui compete la redazione del regolamento

di cui all'articolo 15 della medesima legge, fornisce una lettura ingiustificatamente restrittiva della espressione « edifici adibiti ad uso civile ».

Tali edifici sarebbero soltanto quelli destinati ad uso abitativo venendo, quindi, esclusi da tale interpretazione gli impianti relativi ad alberghi, ospedali, musei, biblioteche, ecc., ove pure sono presenti potenziali condizioni di pericolo e per i quali, anche, è necessario dettare prescrizioni di sicurezza.

La indicata restrittiva interpretazione porterebbe a vanificare gli effetti della legge e, fra l'altro, mal si concilierebbe con definizioni più estese fornite da altre vigenti disposizioni. Basti citare l'esempio dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976,

n. 373, recante norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Una uniformità sostanziale di dizioni sarebbe opportuna, proprio con riferimento alla legislazione sul risparmio energetico, in quanto la legge 9 gennaio 1991, n. 10, che modifica ed integra la legge n. 373 del 1976 richiama, all'articolo 29, per le verifiche, la legge n. 46 del 1990.

Più corretta e funzionale rispetto alla *ratio* del legislatore ed alla congruenza tecnico-giuridica con l'ordinamento, appare allora un'interpretazione mirata a chiarire che edifici civili sono tutti quegli edifici non adibiti ad uso industriale, artigianale o commerciale.

A tanto mira la presente proposta di legge che il presentatore affida all'esame degli onorevoli deputati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, le parole « edifici adibiti ad uso civile » vanno interpretate nel senso di edifici pubblici o privati la cui destinazione d'uso sia diversa da quella industriale, artigianale o commerciale.

2. L'interpretazione di cui al comma 1 si applica anche agli edifici adibiti ad uso civile esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge 5 marzo 1990, n. 46.